



ta (per cento) senza aggiunta di alcun altro accessorio;

b. - garanzia costituita dalla cessione all' Istituto di quote delle annualità assegnate dallo Stato alla detta Sezione Speciale di Riforme;

c. - concretamento del finanziamento dopo la stipulazione della polizza di assicurazione collettiva, senza oneri provvisori per l' Istituto, di cui è cenno nella relazione del Servizio Patrimoniale, o, quanto meno, contemporanea conclusione di ambedue le operazioni.

2°) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice direttore generale, di eseguire l'operazione di finanziamento di cui si tratta, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi, e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell' adunanza in data odierna, approva.